



Città di Castel Maggiore
(Bologna)

Il Segretario Generale

Castel Maggiore, lì 30/05/2019
Rep. n. 14789

Ill.mi
Sindaco
Assessori
Consiglieri Comunali

Oggetto: obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come rinnovato dall'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.

Il decreto legislativo n. 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 (ed interpretato dall'ANAC con la deliberazione n. 241 del 08/03/2017), impone ai Comuni di oltre 15.000 abitanti, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre agli elementi identificativi dell'incarico ed i *curricula*, la situazione reddituale e patrimoniale dei *“titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale”*.

L'articolo 14 del decreto n. 33/2013 si applica al Sindaco, ai componenti della giunta e dell'organo consigliare e prevede la pubblicazione delle seguenti informazioni:

1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
2. il *curriculum*;
3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;

4. gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
7. **le dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982;**
8. la dichiarazione concernente le spese sostenute per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

In relazione a quanto sopra, La informo che i dati di cui ai punti da 1) a 4) verranno resi pubblici automaticamente, in quanto in possesso dell'Ente.

Pertanto, in esecuzione del citato articolo 14, cortesemente Le chiedo di produrre **entro 60 giorni**, la documentazione che segue:

1. dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti E dichiarazione degli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei compensi spettanti (**MODULO A**);
2. dichiarazione concernente i dati reddituali, patrimoniali e delle spese elettorali (**MODULO B**);
3. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del solo quadro riepilogativo, previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

Le dichiarazioni contenute nei **MODULI C ed E** riguardano il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, ma solo se questi vi consentono (come specificato nel Modulo stesso).

I dati reddituali e patrimoniali dovranno essere aggiornati annualmente sino alla scadenza del mandato. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti di organi politici saranno *“tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale [...] e copia della dichiarazione dei redditi”* (articolo 3 della legge n. 441/1982). In caso di assenza di variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'anno precedente, bisognerà consegnare il **MODULO D**.

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i componenti gli organi politici dovranno *“depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale [...] intervenute dopo l'ultima attestazione”*. Inoltre, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, dovranno depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo (art. 4 della legge n. 441/1982).

I dati non reddituali o patrimoniali (curricula, verbali di proclamazione, spese di viaggio, ecc.) saranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, mentre le informazioni reddituali e patrimoniali saranno pubblicate sino alla scadenza del mandato stesso.

Il Servizio “Ufficio del Sindaco” riceve i moduli, anche via mail all’indirizzo PEC del Comune o a staff@comune.castel-maggiore.bo.it, da Sindaco ed Assessori, mentre il Servizio “Segreteria Generale e presidenza del Consiglio” li riceve, anche via mail all’indirizzo PEC del Comune o a presidenza.consiglio@comune.castel-maggiore.bo.it, dai Consiglieri Comunali, con le modalità indicate in calce ai Moduli stessi.

Certa della Sua collaborazione, Le porgo distinti saluti.

*Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Tardella
(documento firmato digitalmente)*

Allegati:

- **MODULO A** - ALTRE CARICHE E COMPENSI
- **MODULO B** - DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI E SPESE ELETTORALI
- **MODULO C** - DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI CONIUGE E PARENTI CONSENSIENTI
- **MODULO D** – ASSENZA VARIAZIONE DATI PATRIMONIALI E COMUNICAZIONE DATI REDDITUALI
- **MODULO E** - ASSENZA VARIAZIONE DATI PATRIMONIALI E COMUNICAZIONE DATI REDDITUALI CONIUGE E PARENTI CONSENSIENTI

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 441/1982 e al D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs n. 196/2013.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(comma così modificato dall'[art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7](#).

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

(... Omissis...)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'[articolo 5](#).

(comma così modificato dall'[art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22, comma 2](#), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
(comma così sostituito dall'[art. 38 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, *ai Vice Ministri*, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali *e ai componenti della giunta regionale*;
- 4) ai consiglieri provinciali *e ai componenti della giunta provinciale*;
- 5) *ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- a) 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- b) 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi *del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono*.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.